

Cass. Civ., Sez. VI, 04/06/2018, n. 14231 – Est. Dott. G. Mercolino

FATTO E DIRITTO

Rilevato che B.A. ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, illustrati anche con memoria, avverso la sentenza del 3 maggio 2016, con cui la Corte d'appello di Salerno ha rigettato il gravame da lei interposto avverso la sentenza emessa il 30 luglio 2014, con cui il Tribunale di Salerno, nel dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio contratto dalla ricorrente con C.N., aveva posto a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile di Euro 200,00 mensili;

che il C. ha resistito con controricorso;

che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell'ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Considerato che con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, sostenendo che, nel procedere alla valutazione delle condizioni economiche delle parti, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della disparità delle rispettive posizioni, non avendo considerato che, a seguito della separazione, essa ricorrente non è in grado di mantenere autonomamente il tenore di vita pregresso, essendo disoccupata e sfornita di redditi, in quanto priva di una qualificazione professionale, non disponendo di una propria abitazione, per effetto della vendita della casa coniugale da parte del C., e avendo dovuto per tale motivo trasferirsi da (OMISSIS) ad (OMISSIS);

che, nella parte in cui invoca il tenore di vita pregresso, quale parametro di riferimento per la commisurazione dell'assegno divorzile, la censura è infondata, avuto riguardo al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente, al cui accertamento la L. n. 898 del 1970, art. 5 subordina il riconoscimento del contributo in questione, dev'essere valutata con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso (cfr. Cass., Sez. 6, 9/10/2017, n. 23602; Cass., Sez. 1, 10/05/2017, n. 11504);

che, anche a voler ritenere che, attraverso l'allegazione del proprio stato di disoccupazione e dell'indisponibilità di redditi propri e di un'abitazione, la ricorrente abbia inteso fare riferimento a tale diverso parametro, la censura non può trovare ingresso in questa sede, risolvendosi nel richiamo ad elementi già presi in considerazione dalla sentenza impugnata, e quindi nella sollecitazione di un nuovo

apprezzamento dei fatti, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte a sostegno della decisione impugnata (cfr. Cass., Sez. 5, 4/08/2017, n. 19547; 16/12/2011, n. 27197; Cass., Sez. lav., 19/03/2009, n. 6694);

che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 216,244,345 e 346 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile la prova testimoniale da lei articolata nella memoria di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, in quanto non riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, senza considerare che essa ricorrente si era riportata a tutti gli atti di causa, nonchè per aver reputato generici i relativi capitoli, aventi ad oggetto fatti e non già valutazioni;

che, nella parte concernente la riproposizione in appello dell'istanza di ammissione della prova testimoniale rigettata in primo grado, il motivo è infondato, essendosi la Corte di merito correttamente conformata al principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di rigetto delle richieste istruttorie formulate nel corso del giudizio di primo grado, la parte che intenda insistere per la loro ammissione ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, dovendo altrimenti le stesse intendersi rinunciate, e non potendo essere quindi riproposte in sede di gravame (cfr. Cass., Sez. 3, 4/08/2016, n. 16290; 14/10/2008, n. 25157);

che, nell'enunciare il predetto principio, questa Corte ha precisato che il predetto onere non può ritenersi assolto mediante il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la sua funzione, consistente nel delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste istruttorie e di merito definitivamente proposte (cfr. Cass., Sez. 3, 3/08/2017, n. 19352);

che resta conseguentemente assorbita la censura riguardante la genericità dei capi di prova articolati in primo grado;

che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del contro-ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2018urna